



COMUNE DI RIO
PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

Verbale di deliberazione del Commissario

ORIGINALE

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Nr. Prog. **52**

Data **12/05/2023**

L'anno duemilaventitre addì 12 (dodici) del mese di Maggio alle ore 12:38 presso la Sede del Municipio.

Presiede il Subcommissario Prefettizio, Dott. Enrico Cioffi, partecipa il Segretario Comunale Avv. Gioffré Gianluca, incaricato della redazione del processo verbale.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista videoconferenza/presenza, conformemente agli artt. 1, comma 2, 8 e 13, del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi in modalità telematica, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 14 maggio 2022, n. 14.

Si dà altresì atto, pertanto, che il Sub Commissario prefettizio collegato in videoconferenza assicura una qualità adeguata del collegamento ai fini della comprensione degli interventi e delle dichiarazioni.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 2023, ed emanato ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso cui si è proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina del Dott. Girolamo Bonfissuto quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione di questo Comune;
- il decreto del Prefetto di Livorno 30 marzo 2023, n. 26163, acclarato al protocollo di questo Ente, in data 31 marzo 2023, al n. 3854, attraverso cui, per le motivazioni ivi esposte, si è proceduto alla propria nomina quale Sub Commissario prefettizio, con funzioni vicarie, presso questo Comune;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- il Decreto Ministero dell'interno 19 aprile 2023, il quale ha differito al 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, il quale prevede che *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 39, comma 11, del D.L. (DECRETO AIUTI) prevede che *“all'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
 1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC era composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO:

- che ai sensi del secondo periodo del comma 651 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd "*Metodo Normalizzato*");
- che i costi sono stati definiti in conformità al MTR-II di cui alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF da parte dell'Ente Territorialmente competente per il Comune di Rio, ovvero "*Ato toscana Costa*" con la Determinazione del Direttore Generale n. 38 del 03/05/2022;
- che del PEF 2022-2025 è stata fatta formale presa d'atto con la Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 in data 14/05/2022;
- che il PEF 2022-2025 di cui sopra, prevede un costo complessivo da prendere a base per la copertura dei costi 2023 con tariffa, al netto delle detrazioni di cui all'art. 1.4, della Determina, n. 2/DRIF/2021 pari a 1.967.617,00 € complessivi, di cui 1.173.105,00 € relativi alla parte variabile e 794.512,00 € relativi alla parte fissa;
- che il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- che l'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stata in continuità con l'esercizio precedente, perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze;
- che la ripartizione dei costi tra fissi e variabili è direttamente discendente dalla struttura del PEF 2022-2025 approvato da "*Ato Toscana Costa*";
- che sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti al servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi al **67,44%** alle utenze domestiche ed al **32,56%** alle utenze non domestiche;
- che sono stati utilizzati in continuità con l'esercizio precedente, come di seguito descritto e in assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di

adattamento previsti dal DPR 158/99 così come disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 ("Legge di stabilità 2014") e sue ss.mm.ii.:

- a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell'allegato 1 punto 4 Tabella 1b (Ka coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa), mentre non sono stati utilizzati i coefficienti oltre i limiti minimo e massimo previsti al punto 4.2 Tabella 2 (Kb coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa);
- b) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa per le varie categorie, in continuità con quelli utilizzati nello scorso esercizio, in modo da perseguire la perequazione nel carico fiscale;

VISTO:

- il prospetto "A", allegato alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le categorie, i coefficienti, le descrizioni, la tariffa applicata, suddivisa tra parte fissa e parte variabile, per l'anno 2023;
- che l'applicazione dei coefficienti e delle tariffe sopra menzionati, salvo variazioni nella consistenza quali quantitativa delle utenze in corso d'anno, comporta un gettito complessivo derivante dalla Tassa Rifiuti (TARI) al lordo delle riduzioni *ex art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013*, pari ad **€ 1.967.617,00** al quale deve essere aggiunto il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del D.lgs. n. 504/1992, determinato per l'anno 2023 nel 5% della Tassa, per un totale di **€ 2.065.997,85** e che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020;

CONSIDERATO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato da "Ato Toscana Costa" e delle banche dati dei contribuenti, risultanti alla data del 06/04/2023 finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti e delle tariffe unitarie, allegati al presente atto deliberativo, determinati come precedentemente descritto;
- che l'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011, prevede che "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*";
- che l'art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011, prevede che "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

- che l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti, compete al Consiglio comunale ai sensi del comma 683 della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli allegati schemi tecnici;

RITENUTO di fissare le seguenti scadenze ordinarie per il versamento della TARI per l'anno 2023:

- Prima rata: 30/06/2023
- Seconda rata: 30/09/2023
- Terza rata: 30/12/2023
- RATA UNICA (versamento in unica soluzione): 30/06/2023

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) del Dlgs. 267/2000, rilasciato in data 8 maggio 2023 (Prot. 5522/2023);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, riportati in allegato;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con i poteri del Consiglio comunale,

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;
- 2. DI APPROVARE** la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche come indicato nelle premesse;
- 3. DI APPROVARE** i coefficienti e le tariffe unitarie di cui all'ALLEGATO A al presente atto deliberativo;
- 4. DI APPROVARE**, pertanto, gli allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
 - a) Tariffe;
 - b) Relazione alla predisposizione della profilazione tariffaria TARI;
- 5. DI DARE ATTO** che sulla base delle simulazioni effettuate sulla consistenza delle utenze presenti in banca dati alla data del 06/04/2023 e fatte salve le eventuali variazioni in aumento e/o diminuzioni delle utenze che potranno verificarsi in corso d'anno, il gettito complessivo della tassa determina la copertura al 100% del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni così come previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;
- 6. DI FISSARE** le seguenti scadenze ordinarie per il versamento della TARI per l'anno 2023:
 - Prima rata: 30/06/2023
 - Seconda rata: 30/09/2023
 - Terza rata: 30/12/2023
 - RATA UNICA (versamento in unica soluzione): 30/06/2023
- 7. DI PROVVEDERE** all'invio delle tariffe deliberate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro il termine di cui all'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.

Infine, tenuto conto dell'urgenza di provvedere nel merito, stante la predisposizione dei documenti contabili inerenti al B.P.F. 2023/2025,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d.lgs. n. 267/2000, per consentirne l'immediata applicazione.



COMUNE DI RIO

PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Delibera Nr. 52

Data Delibera 12/05/2023

OGGETTO

DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:</p> <hr/> <p>FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data, 08/05/2023</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Aversa Nicole</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <hr/> <p>FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data, 08/05/2023</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa Aversa Nicole</p>

Documento firmato digitalmente sulla proposta di deliberazione.



COMUNE DI RIO
PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N. 52 del 12/05/2023

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Il presente verbale, previa lettura, è come in appresso approvato e sottoscritto:

FIRMATO
IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. CIOFFI ENRICO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. GIOFFRÉ GIANLUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).